

ASSOCIAZIONE "ITAL WATINOMA"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 29 luglio 2022 alle ore 19.00 con modalità videoconferenza e presso la sede sociale in Villasanta, Piazza Europa n. 5, si riunisce regolarmente convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ITAL-WATINOMA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

1. approvazione modifiche statutarie;

Assume la Presidenza ai sensi di Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo, sig.ra Iride Ceruti, la quale constata:

- che oltre a sé Presidente sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone di: Andrea Murada, Alice Rossi;
- che sono presenti i soci: Flora Tognoli, , Hado Ima, Simone Andreani, Donatella Stroppa, Davide Losa, Natascia Locati, Giuditta Matucci, Sophie Guez, Maria Angela Ferioli, Nahum Diana, Maiocchi Massimiliano;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Con il consenso unanime dei presenti funge da Segretario la Sig.ra Flora Tognoli, che redige verbale.

Su proposta del Presidente si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno:

1. approvazione nuovo statuto.

Il Presidente prendendo la parola, espone le ragioni che rendono necessario procedere ad una modifica dello Statuto dell'Associazione, consistenti nella richiesta di adeguamento pervenuta per finalizzare l'iscrizione al RUNTS e nella possibilità di continuare a svolgere le riunioni in modalità telematica, passa a trattare articolo per articolo le modifiche dello statuto (di cui si allega copia). L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale e di conferire al Presidente la legittimazione a compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie alla formalizzazione delle suddette modifiche.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

Alle ore 21.00 circa, null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa la riunione previa stesura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Flora Tognoli)

Flora Tognoli

Il Presidente

(Iride Ceruti)

Iride Ceruti



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 19 Ago 2022
al N. 2561 Serie 30
Esatti €

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
V. S. DEBITTO
Marco Michele Santori



STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione **ITAL WATINOMA ODV**, una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Villasanta (MB), Piazza Europa 5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione ITAL WATINOMA non ha scopo di lucro e agisce perseguendo le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- promuovere e favorire l'incontro fra culture differenti e la fratellanza fra i popoli;
- contribuire a conoscere, valorizzare, salvaguardare le culture tradizionali e tribali con particolare riguardo a quelle africane attraverso la diffusione e la promozione delle varie espressioni artistiche;
- sostenere popoli o gruppi etnici per preservare le condizioni ambientali ed economiche necessarie alla loro sopravvivenza e al mantenimento delle proprie tradizioni;
- porsi come punto di riferimento per coloro che desiderano conoscere il patrimonio culturale e artistico africano e sviluppare reti di scambio e di comunicazione;
- promuovere attività artistiche, formative e lavorative basate su forme di cooperazione e associazionismo di base, per favorire la capacità di sviluppo endogeno delle popolazioni africane ed un miglioramento del tenore di vita, nell'ottica di una crescita sostenibile;
- sostenere progetti di assistenza sociale e sanitaria, e sviluppo sostenibile in paesi africani;
- promuovere momenti di incontro, riflessione e sensibilizzazione sui diversi stili di vita nei paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo e contribuire

alla consapevolezza dei modi concreti per favorire lo sviluppo di questi ultimi.

Art. 3 –Attività di interesse generale

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- svolgere attività di informazione e sensibilizzazione attraverso l'organizzazione e il sostegno di eventi, mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi e seminari, coinvolgendo persone, organismi ed istituzioni regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere e/o sostenere attività volte a favorire la conoscenza dei prodotti artigianali e artistici dei popoli africani;

- promuovere e/o sostenere iniziative musicali e di animazione, con l'obiettivo di valorizzare l'espressività artistica e la cultura tradizionale africana;
- promuovere e realizzare progetti educativi e socio-culturali che favoriscano la conoscenza e l'interazione fra le culture africane e quelle europee/occidentali;
- realizzare progetti ed attività in ambito regionale al fine di promuovere la cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione al settore culturale, educativo, agro alimentare e sanitario;
- promuovere la creazione di centri culturali nei paesi africani e in Burkina Faso per il sostegno all'artigianato tradizionale e artistico, e alla musica;
- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi in Burkina Faso anche attraverso l'invio di volontari.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 purché svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

L'Associazione potrà collaborare con altri enti e associazioni che perseguono obiettivi affini ai propri; e inoltre stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati collaborando alla realizzazione di attività inerenti agli scopi statuari.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati svolgendo tutte le attività che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 –Aderenti

L'Associazione ITAL WATINOMA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli aderenti si dividono nelle seguenti categorie:

- aderenti ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- aderenti onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- Per mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso;
- Per decesso
- Per comportamento difforme con gli obblighi statutari o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all'aderente. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Inoltre gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Gli aderenti all'Associazione potranno anche effettuare finanziamenti o prestiti alla stessa senza decorrenza alcuna di interessi. Le somme dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali e il relativo rimborso verrà concordato con il Consiglio Direttivo secondo le esigenze dell'Associazione.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 8 – Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Viene convocata ordinariamente su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata (anche a mano) o fax, e-mail, inviati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo agli aderenti almeno 15 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati
- Approvare il regolamento interno
- Approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo
- Approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione secondo il dettato del successivo art. 13.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno, ed è convocato da:

- Il Presidente
- Almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea.
- Eleggere il Presidente dell'Associazione
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo e il programma delle attività da realizzare.
- Gestire la contabilità ed elaborare la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta
- Stabilire l'importo della quota associativa annuale
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Può conferire agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di

cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.